

COMUNE DI POMARETTO
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data
Publicato dal al – ripubblicato per ulteriori 15 giorni

INDICE GENERALE

CAPO I – SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

- Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 Servizio di polizia rurale
- Articolo 3 Ordinanze

CAPO II – NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

- Articolo 4 Pulizia dei terreni agricoli incolti, dei prati e dei boschi
- Articolo 5 Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Articolo 6 Danneggiamenti
- Articolo 7 Fabbricati rurali
- Articolo 8 Pascolo degli animali
- Articolo 9 Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Articolo 10 Stalle e pollai
- Articolo 11 Abbeveratoi
- Articolo 12 Trasporto legname
- Articolo 13 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Articolo 14 Smaltimento di animali morti

CAPO III –STRADE ED ACQUE

- Articolo 15 Strade e piste comunali
- Articolo 16 Strade vicinali
- Articolo 17 Condotte di acqua
- Articolo 18 Alberi e siepi
- Articolo 19 Deflusso delle acque
- Articolo 20 Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

CAPO IV – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

- Articolo 21 Prevenzione contro le malattie delle piante
- Articolo 22 Esche avvelenate
- Articolo 23 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CAPO V – GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

- Articolo 24 Definizione di liquami zootecnici
- Articolo 25 Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Articolo 26 Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

CAPO VI – TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE

- Articolo 27 Obblighi dei proprietari
- Articolo 28 Colonie feline

CAPO VII – TUTELA DELL'ATTIVITÀ APISTICA

- Articolo 29 Collocazione degli apiari

CAPO VIII – TUTELA DELLA NATURA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA TRANQUILLITA' PUBBLICA

Articolo 30 Limitazioni alle colture agrarie ed agli allevamenti

Articolo 31 Accensione di fuochi

CAPO XI – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 32 Vigilanza

Articolo 33 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Articolo 34 Contestazione e notificazione

Articolo 35 Rapporto e procedimento ingiuntivo

Articolo 36 Sanzioni accessorie

Articolo 37 Inottemperanza all'ordinanza

CAPO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38 Pubblicità

Articolo 39 Norme abrogate

Articolo 40 Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 41 Rinvio dinamico

Articolo 42 Entrata in vigore

CAPO I

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

- (1) Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
- (2) Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del codice civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Articolo 2

Servizio di polizia rurale

- (1) Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Piemonte, e del Comune, al fine di favorire l'esercizio dell'attività agricola nel rispetto della tutela dell'ambiente, del diritto di proprietà, della cultura e della vita sociale del territorio montano.

Articolo 3

Ordinanze

- (1) Il Sindaco ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere di contingibilità ed urgenza.
- (2) Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento, che non abbiano carattere di contingibilità ed urgenza, sono emanate dal Responsabile del servizio di polizia locale.
- (3) Le ordinanze, quando sono destinate ad un soggetto determinato, devono avere i seguenti requisiti:
 - devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
 - devono indicare le sanzioni a carico degli inadempienti.
- (4) Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II

NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

Articolo 4

Pulizia dei terreni agricoli incolti, dei prati e dei boschi

- (1) I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti, i prati ed i boschi liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
- (2) E' fatto obbligo di conservare i terreni compresi in aree edificate costantemente puliti, onde evitate la proliferazione di erbe infestanti e animali dannosi o molesti, al fine di non arrecare danni a persone e fondi limitrofi, evitando l'insorgere di incendi, emergenze sanitarie e di igiene pubblica.
- (3) I proprietari, ovvero gli aventi diritto, dei terreni circostanti le borgate abitate sono obbligati a ripulire i medesimi da arbusti e sterpaglie per una distanza di almeno 50 metri dai fabbricati, a procedere allo sfalcio dell'erba ed alla successiva fienagione o rimozione della stessa.
- (4) In caso di inosservanza delle norme del presente articolo qualora si generino gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o igiene pubblica, da parte del proprietario o di chi per esso, il Sindaco intima, con propria ordinanza contingibile ed urgente, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili a rimuovere il pericolo e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore, fermo restando la sanzione per la violazione accertata.

Articolo 5

Divieto di ingresso nei fondi altrui

- (1) Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, non è consentito recintare il fondo con materiale (es. filo spinato), non opportunamente segnalato, che possa costituire un pericolo per persone o animali.
- (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
- (3) Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
- (4) Con motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
- (5) E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi ed aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali senza il consenso degli aventi titolo.

Articolo 6

Danneggiamenti

- (1) È vietato danneggiare fabbricati, ricoveri e manufatti di ogni tipo, strade campestri, mulattiere, sentieri, canalizzazioni, muretti, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, segnaletiche di sentieri, cappellette votive, ecc..
- (2) Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino dei manufatti danneggiati.
- (3) Detto obbligo verrà imposto dal Responsabile del servizio con apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.
- (4) Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa a termine di legge e del presente regolamento, addebitandone le spese al responsabile del danno.

Articolo 7

Fabbricati rurali

- (1) I fabbricati rurali e le loro pertinenze, situate lungo le strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in fognatura o in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
- (2) I fabbricati rurali devono essere tenuti in costante stato di pulizia; quelli di nuova costruzione devono essere muniti di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile, con i depositi di combustibile o con la stalla.
- (3) Le acque provenienti da concimaie o recinti di animali devono essere raccolte e stoccate in apposite vasche e smaltite secondo la normativa in vigore.
- (4) Le vasche e le concimaie devono avere il fondo e le pareti impermeabili e resistenti e la loro capacità deve essere proporzionata al numero di capi di bestiame ricoverati.
- (5) Il proprietario/conducente dovrà assicurarsi periodicamente della tenuta stagna delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici ed evitare tracimazioni dei medesimi, le botole d' ispezione devono essere protette per evitare la caduta accidentale di persone e animali.
- (6) In caso di raccolta di letame sul terreno si dovrà evitare qualsiasi infiltrazione che possa inquinare corsi o falde acquifere. I mucchi di concime dovranno essere posti a debita distanza dalle abitazioni.

Articolo 8

Pascolo degli animali

- (1) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
- (2) Il bestiame al pascolo, anche nelle aree private, deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale. È obbligatorio l'utilizzo di recinzioni mobili, in caso di filo elettrico il medesimo deve essere opportunamente segnalato.
- (3) Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario dei medesimi.

- (4) Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
- (5) La sosta notturna degli animali è consentita solo in aree chiuse da idonei recinti atti ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
- (6) L'inizio del pascolo transumante sia su terreni privati che pubblici deve essere preventivamente comunicato agli uffici comunali con l'indicazione dei terreni oggetto di pascolo e fornendo tutta la documentazione sanitaria prevista. Gli allevatori non residenti dovranno inoltre fornire un recapito telefonico. Sono obbligatorie per tutto il bestiame presente sul territorio del Comune le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Articolo 9

Percorrenza di strade pubbliche con animali

- (1) Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, nel percorrere le strade pubbliche, i conduttori di armenti, mandrie o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
- (2) Al fine di tutelare la pubblica incolumità, gli armenti, le mandrie ed i greggi transitanti sulle strade esistenti all'interno del Comune devono essere opportunamente segnalati e, di notte, essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale acceso visibile a distanza. Gli armenti, le mandrie ed i greggi non possono comunque transitare nei centri abitati qualora esistano validi percorsi alternativi
- (3) Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
- (4) Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio a causa del transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, provvedendo immediatamente alla rimozione dell'ingombro o della bordatura.
- (5) In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito delle spese a carico del responsabile del fatto.
- (6) E' vietato, durante il transito, l'abbandono di animali morti o feriti, il danneggiamento di alberi o cespugli e l'allestimento di strutture e opere di qualsiasi tipo.
- (7) E' altresì vietato il pascolo e la permanenza di bestiame lungo i cigli, le scarpate, i fossi, i canali e le banchine delle strade, nonché sull'argine di torrenti e rii.

Articolo 10

Stalle e pollai

- (1) Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente igieniche, razionali e areate, in buon stato di costruzione ed intonacate; deve inoltre essere tenuto pulito e non inzaccherato di sterco o di altre materie.
- (2) È vietato tenere il pollaio nelle stalle.
- (3) Le stalle con due o più bovini o ovini adulti devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.
- (4) È vietato fare cumuli di letame all'interno o nelle adiacenze delle stalle e delle case.

Articolo 11

Abbeveratoi

- (1) Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato lavare in essi il bucato e immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.
- (2) Su tutto il territorio comunale il posizionamento di abbeveratoi è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune, al quale è riservata la facoltà di richiedere l'installazione di strutture in legno o in pietra o idonee vasche in lamiera zincata.

Articolo 12

Trasporto legname

- (1) Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, deve essere effettuato in modo da non danneggiare il bosco né i terreni sottostanti. In particolare è vietato effettuare il trasporto del legname per trascinamento lungo strade.

Articolo 13

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

- (1) I veterinari, i proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualsiasi caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1 del D.P.R. 08.02.1954, n. 320.
- (2) A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, hanno l'obbligo:
 - di isolare gli animali ammalati;
 - di accantonare, opportunamente custoditi e isolati, gli animali morti;
 - di non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio;
 - di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani;
- (3) I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.L..

Articolo 14

Smaltimento di animali morti

- (1) L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 08.02.1954 n. 320, delle altre norme di legge in materia e delle disposizioni dell'A.S.L. competente per territorio.
- (2) Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508 e alle altre norme in materia.
- (3) E' consentito l'interramento per le carcasse di cani e gatti.

CAPO III

STRADE ED ACQUE

Articolo 15 **Strade e piste comunali**

- (1) È vietato danneggiare ed apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade e piste di proprietà comunale o di proprietà privata con diritto di utilizzo pubblico.
- (2) È altresì vietato ostruire la sede delle strade e piste comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- (3) È vietato danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
- (4) I muri adiacenti alle strade e piazze comunali franati sulle stesse devono essere riparati dal proprietario del terreno soprastante.
- (5) Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lascia cadere a terra sabbia, ghiaia, od altri detriti o materiali, in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e pulizia.
- (6) Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 34 del presente regolamento viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.
- (7) Detto obbligo verrà imposto dal Responsabile del servizio con apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.
- (8) Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa a termine di legge e del presente regolamento, potrà addebitare le spese al responsabile del danno.

Articolo 16 **Strade vicinali**

- (1) Le strade vicinali devono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti.
- (2) I fossi delle strade vicinali devono, a cura dei frontisti, almeno una volta l'anno, essere puliti e spurgati. In caso di trascuratezza od inadempienza, fermo restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.
- (3) I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade vicinali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Articolo 17 **Distanze per fossi e canali**

- (1) Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza non inferiore alla profondità del canale stesso.
- (2) Per lo scavo di canali o fossi presso i cigli stradali la distanza non può essere inferiore metri 0,50.

- (3) L'attraversamento di strade comunali e vicinali, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico, mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo stradale ed alle pertinenze.

Articolo 18 **Alberi e siepi**

- (1) L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal codice civile, (mt. 3 per piante di alto fusto, mt. 1,5 per alberi da frutta, mt 0,5 per siepi, arbusti e viti), dalle leggi forestali e dalle leggi sulla sicurezza dell'utenza stradale.
- (2) Per il piantamento di pioppi a filare o a bosco si dovrà tenere la distanza minima di metri 10 dai confini di proprietà o stradali.
- (3) I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato, confinante o prospiciente la pubblica via:
- sono tenuti a regolare le siepi od altre piante, in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e dei marciapiedi, compromettano la visibilità dei segnali stradali e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare;
 - hanno l'obbligo di potatura delle piante che possono interferire con la pubblica illuminazione e relativi cavi di distribuzione;
 - hanno l'obbligo di tenere pulita la sede stradale da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti;
 - hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio o all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte del terreno o delle costruzioni nonché lungo i muri contigui di cinta. Sono tenuti altresì a tenere puliti e sgombri i suddetti siti in modo tale da evitare pericoli per la circolazione e degrado dello stato dei luoghi;
 - hanno l'obbligo di tagliare le piante che si trovano a meno di tre metri dal ciglio delle strade comunali e comunque tali da invadere la strada in caso di nevicata.
 - E' fatto obbligo ai proprietari/conduttori di provvedere al taglio di piante o arbusti per una fascia di rispetto pari a 5 mt. dalle abitazioni o loro pertinenze.
- (4) In caso di inottemperanza, il Responsabile del servizio con apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dei responsabili dei fatti.
- (5) Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 19 **Deflusso delle acque**

- (1) È vietato apportare qualsiasi variazione al corso naturale dei torrenti e di realizzare scariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche. In particolare è vietato asportare ghiaia dai letti dei corsi d'acqua.
- E' vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

- (2) I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
- (3) Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
- (4) Sono pure vietate le piantagioni, che si inoltrino dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
- (5) Nei fondi agricoli, a tutela dell'ambiente e per la sicurezza collettiva, è fatto obbligo di provvedere al ripristino ed alla realizzazione, ove mancanti ma necessarie, di fossi e scoline per il deflusso delle acque meteoriche e di disgelo.
- (6) Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
- (7) I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
- (8) Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti e di modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza autorizzazione da parte degli Enti competenti.

Articolo 20

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

- (1) È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
- (2) Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale o fosso o canale irriguo.
- (3) La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore l'obbligo di ripristino dei luoghi, nel minor tempo possibile, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.
- (4) In caso di inadempienza dell'obligato provvederà il Comune addebitandone le spese al medesimo.

CAPO IV

INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 21

Prevenzione contro le malattie delle piante

- (1) Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, l'Autorità Comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, anche su terreni privati, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, e degli altri enti incaricati su detta materia.

Articolo 22

Esche avvelenate

- (1) È fatto assoluto divieto di spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola.

Articolo 23

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- (1) Nei fondi agricoli è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
- (2) Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
- (3) È vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nelle giornate ventose.
- (4) La preparazione delle miscele antiparassitarie e l'eventuale lavaggio delle attrezzature usate è vietata in prossimità di corsi d'acqua, fontane, sorgenti e su qualsiasi area pubblica.
- (5) Le confezioni vuote di presidi sanitari di qualsiasi classe tossicologica devono essere conferiti presso gli impianti autorizzati.

CAPO V

GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Articolo 24

Definizione di liquami zootecnici

- (1) Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
- (2) Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.
- (3) Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Articolo 25

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

- (1) Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.
- (2) I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale e provvedere alla pulizia della sede stradale stessa.

Articolo 26

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

- (1) Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 10 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è vietato.
- (2) Il trasporto e lo spargimento di liquami zootecnici è vietato dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

CAPO VI

TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE

Articolo 27

Obblighi dei proprietari

- (1) I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
 - i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico;
 - i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
 - i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio;
- (2) I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
- (3) I proprietari dei suddetti cani e/o di cani a guardia di animali al pascolo devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

Articolo 28
Colonie feline

- (1) La presenza di raggruppamenti di gatti presenti sul territorio deve essere immediatamente segnalate al Comune, onde contenere la formazione di colonie feline sia sul suolo pubblico che privato, prima di compiere qualsiasi attività.

CAPO VII

TUTELA DELL'ATTIVITÀ APISTICA

Articolo 29
Collocazione degli apiari

- (1) La collocazione degli apiari nei terreni privati e pubblici deve essere preventivamente comunicata al Comune con l'indicazione di un recapito dell'apicoltore. Alla comunicazione deve essere allegato il certificato sanitario attestante che gli apiari sono immuni da malattie contagiose e diffuse delle api che possano arrecare danno agli apiari locali e l'autorizzazione del proprietario del fondo.
- (2) Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalle leggi in materia. In particolare, gli apiari devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 25 dalle abitazioni, a metri 50 dalle S.P. 166 e 169, a metri 25 dalle strade comunali ed a metri 10 dal confine con altra proprietà privata. In quest'ultimo caso è possibile accordarsi con il proprietario del terreno confinante per una distanza inferiore.
- (3) Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri. Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Comune ed alla A.S.L. competente per territorio.
- (4) Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfestazione.
- (5) È proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

CAPO IX

TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA

Articolo 30
Limitazioni alle colture agrarie ed agli allevamenti

- (1) Ciascun proprietario di terreno o fabbricato rurale può utilizzare il suo bene per quelle colture o quegli allevamenti di bestiame (ad es. ovini, suini, conigli, ecc...) che riterrà più utili purché la sua attività (specialmente per gli allevamenti all'interno delle aree urbane) non costituisca pericolo o rischio per la sicurezza, l'igiene e la tranquillità pubblica e siano osservate le particolari norme di legge dettate per le speciali colture o per gli allevamenti attivati.
- (2) Quando si renda necessario per tutelare la sicurezza, l'igiene e la quiete pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanza opportune modalità e limiti negli

allevamenti e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività.

Articolo 31 **Accensione di fuochi**

- (1) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi in materia, l'accensione di fuochi in prossimità di altre proprietà pubbliche o private e delle aree urbane dovrà avvenire mantenendo costantemente il fuoco sotto controllo ed usando tutte le precauzioni necessarie ad evitare disturbi e pericoli a persone, animali o cose.
E' vietata l'accensione di fuochi nelle giornate ventose e durante la stagione estiva.
In ogni caso il fumo non deve creare fastidio a terzi.

CAPO X

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 32 **Vigilanza**

- (1) Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli agenti di Polizia Locale, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, le guardie ecologiche volontarie e le guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.

Articolo 33 **Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative**

- (1) Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - le violazioni agli articoli 5, 6, 13, 19 e 23 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da di € 100,00 e massima di € 500,00;
 - le violazioni ai restanti articoli comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 e massima di € 300,00.
- (2) Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione al trasgressore.
- (3) Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incaricato della direzione o vigilanza.

Articolo 34

Contestazione e notificazione

- (1) Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
- (2) Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Articolo 35

Rapporto e procedimento ingiuntivo

- (1) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del servizio con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
- (2) Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del servizio scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
- (3) Il Responsabile del servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- (4) Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della legge 24.11.1981 n. 689.

Articolo 36

Sanzioni accessorie

- (1) In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
 - sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
 - del ripristino dello stato dei luoghi;
 - di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.
- (2) Fatte salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - mancata esecuzione degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo fino al momento del loro adempimento;
 - morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o dell'autorizzazione.

- (3) La sospensione, di cui al comma 2 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta. La sospensione può essere protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione viene inflitta.

Articolo 37
Inottemperanza all'ordinanza

- (1) Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 3 del presente regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 166,60 A € 500.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38
Pubblicità

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 39
Norme abrogate

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare il Regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio del 04/01/1933.e s.m.i..

Articolo 40
Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 41
Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 42
Entrata in vigore

- (1) Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.